



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 luglio 2021
(OR. en)

10858/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0232 (NLE)**

**VISA 162
MIGR 148
RELEX 665
COASI 109
COMIX 386**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 412 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti del Bangladesh

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 412 final.

All.: COM(2021) 412 final



Bruxelles, 15.7.2021
COM(2021) 412 final

2021/0232 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti del Bangladesh**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti¹, la Commissione valuta periodicamente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio almeno una volta all'anno.

Il 10 febbraio 2021 la Commissione ha adottato la sua valutazione, basata sui dati del 2019 e sulle informazioni fornite dagli Stati membri dell'UE e dai paesi associati Schengen, e ha trasmesso la relazione² al Consiglio.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e tenendo conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo interessato, la Commissione può concludere che quest'ultimo non collabora sufficientemente e che pertanto occorre intervenire. In questo contesto è bene osservare che la riammissione dei propri cittadini è un obbligo a norma del diritto internazionale.

In caso di cooperazione insufficiente, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini di tale paese terzo. La Commissione continua ad adoperarsi costantemente per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.

- **Il caso del Bangladesh**

- Il Bangladesh è un attore importante per la stabilità nella regione e ospita un milione di rifugiati rohingya. L'UE ne elogia vivamente l'impegno in tal senso e continuerà a sostenere il paese nel far fronte a questa crisi umanitaria tutt'ora in corso.

Il 20 settembre 2017 l'UE e il Bangladesh hanno istituito una forma di cooperazione regolare per la riammissione sotto forma di procedure operative standard (POS) per l'identificazione e il rimpatrio delle persone prive di autorizzazione a soggiornare. Tuttavia nella relazione summenzionata la Commissione ha osservato che due terzi degli Stati membri che hanno interagito con il Bangladesh in materia di riammissione si sono scontrati con pratiche che si discostano dalle disposizioni delle POS, rendendo difficoltose tutte le fasi del processo di rimpatrio. Secondo l'esperienza di metà degli Stati membri in questione, i processi di identificazione, anche tramite i colloqui e il rilascio dei documenti di viaggio, subiscono ritardi, sono interrotti o non vengono eseguiti. Sette Stati membri hanno valutato scarsa o molto scarsa la cooperazione nell'ambito della procedura di identificazione. Sette Stati membri hanno osservato che la maggior parte delle volte le autorità del Bangladesh richiedono colloqui anche nei casi in cui sono state fornite prove sufficienti per stabilire la cittadinanza (ad esempio documenti di viaggio validi o scaduti), il che ritarda di fatto il rilascio dei documenti di viaggio, e che raramente i documenti di viaggio sono rilasciati tempestivamente. Due Stati membri non hanno ricevuto alcun documento di viaggio nonostante le richieste in tal senso.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

² COM(2021) 55 final (EU Restricted).

Questa valutazione è ulteriormente corroborata dagli sviluppi successivi al 2019, quando, a dispetto dei ripetuti contatti con le autorità bangladesi, la cooperazione non è migliorata. Malgrado la piattaforma elettronica intesa a sostenere il processo di riammissione tra gli Stati membri dell'UE e il Bangladesh (sistema di gestione dei casi di rimpatrio — *Returnee Case Management System*, RCMS) avviata nel novembre 2020, la risposta del Bangladesh alle richieste di riammissione e al rilascio dei documenti di viaggio entro il termine concordato rimane insoddisfacente.

Nel 2020 la Commissione è intervenuta per migliorare la cooperazione in materia di riammissione. Lo ha fatto ad esempio nelle riunioni con l'ambasciata bangladesa a Bruxelles nell'ottobre 2020, per sottolineare la necessità di migliorare i tempi di risposta e affrontare il considerevole arretrato di casi pendenti, e nel maggio 2021, per presentare il meccanismo di cui all'articolo 25 bis del codice dei visti, illustrare le possibili conseguenze in caso di cooperazione insufficiente e illustrare le azioni da adottare per migliorare la cooperazione in materia di riammissione. L'ultimo gruppo di lavoro congiunto istituito nell'ambito delle POS summenzionate si è riunito il 21 giugno 2021 e in quell'occasione sono state sollevate le stesse questioni.

L'UE ha ripetutamente sottolineato alle autorità del Bangladesh il crescente livello di insoddisfazione tra gli Stati membri, le possibili conseguenze di un mancato miglioramento della situazione, gli aspetti specifici della cooperazione che richiedevano di essere migliorati e i risultati attesi.

Nel corso dell'ultima riunione del gruppo di lavoro congiunto tenutasi il 21 giugno 2021, le autorità bangladesi hanno ribadito il loro impegno nei confronti delle POS e hanno assicurato che intendono dare priorità ai casi arretrati (compresi quelli presentati nell'RCMS), migliorare i tempi di identificazione e consegna dei documenti di viaggio e cooperare nelle operazioni di rimpatrio.

- Il Bangladesh ha recentemente confermato il proprio impegno ad attuare le POS relative al rimpatrio di migranti irregolari. Il 5° gruppo di lavoro congiunto sulle POS, riunitosi il 21 giugno 2021, ha riconosciuto che il paese ha iniziato a fare progressi occupandosi dei casi di rimpatrio arretrati. La Commissione monitorerà i progressi in tal senso per valutare se siano sostanziali e duraturi.

Gli impegni del Bangladesh si sono tradotti concretamente, nei mesi di maggio e giugno 2021, in una missione di identificazione in uno Stato membro³ e nel trattamento di un numero considerevole di casi arretrati nel sistema di gestione dei casi di riammissione, alcuni dei quali si sono conclusi con il rilascio dei documenti di viaggio⁴. Tali misure non hanno finora portato a risultati concreti né a una cooperazione duratura sulla base degli indicatori di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, nemmeno per quanto riguarda l'identificazione tempestiva di

³ Tra il 10 e il 15 giugno 2021 si è svolta una missione di identificazione a Malta per determinare la nazionalità di circa 160 potenziali cittadini bangladesi; i dossier di 91 di questi erano stati inseriti nel sistema di gestione dei casi di riammissione.

⁴ Le autorità bangladesi stanno lavorando ai casi arretrati: al 13 luglio 2021, su circa 1 500 casi inoltrati dagli Stati membri nel sistema di gestione dei casi di riammissione, per 195 il processo di identificazione era stato concluso e alcuni documenti di viaggio emessi. Per altri 100 casi il processo di identificazione in Bangladesh non era giunto ad alcuna conclusione e saranno necessari colloqui finalizzati all'identificazione nelle ambasciate bangladesi in seno agli Stati membri dell'UE e, infine, per altri 200 casi i risultati del processo di identificazione sono soggetti al processo di approvazione interna in Bangladesh.

persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, il rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio.

Alla luce di quanto precede, considerando le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e tenendo conto delle relazioni generali dell'UE con il Bangladesh (cfr. in appresso), si ritiene che la cooperazione del Bangladesh con l'UE in materia di riammissione non sia ancora sufficiente e che occorra pertanto intervenire.

- **Le relazioni generali dell'Unione con il Bangladesh**

Le relazioni dell'Unione con il Bangladesh si fondano sull'accordo di cooperazione UE-Bangladesh concluso nel 2001. L'UE è un importante partner commerciale per il Bangladesh. La cooperazione in materia di migrazione è ampia e comprende il sostegno alle azioni connesse alla protezione dei rifugiati rohingya, lo sviluppo di capacità che gettano le basi per una migliore gestione della migrazione in Bangladesh, gli interventi contro il traffico di migranti e la creazione di una reintegrazione sostenibile. Nel 2017 le procedure operative standard UE-Bangladesh per l'identificazione e il rimpatrio delle persone prive di autorizzazione a soggiornare (POS) hanno iniziato ad applicarsi con riunioni periodiche del gruppo di lavoro congiunto istituito nell'ambito di tale accordo.

- **Le misure in materia di visti**

Ambito delle misure

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini bangladesi. La sospensione, tuttavia, non si applica ai familiari dei cittadini (mobili) dell'UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE⁵ e dei cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi terzi interessati, dall'altro.

Contenuto delle misure in materia di visti

La mancata cooperazione del Bangladesh in materia di riammissione giustifica l'attivazione di tutte le misure di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

Periodo di applicazione delle misure in materia di visti

Il codice dei visti stabilisce che le misure in materia di visti si applicano temporaneamente, ma non prevede alcun obbligo di indicare un periodo specifico di applicazione di tali misure

⁵ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

nella decisione di esecuzione. Tuttavia, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, la Commissione valuta continuamente i progressi nella cooperazione in materia di riammissione sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche per quanto riguarda l'identificazione tempestiva di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, il rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione riferisce se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare la decisione di esecuzione. Se invece le misure in materia di visti in conformità della decisione di esecuzione si sono rivelate inefficaci, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare la seconda fase del meccanismo (di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b)).

Inoltre, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La decisione proposta è coerente con l'insieme di norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE promuove un approccio globale alla migrazione e agli sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati mirati, vasti ed equilibrati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

- fornire protezione a coloro che ne hanno bisogno e sostegno ai paesi e alle comunità ospitanti;
- creare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- sostenere i partner nel rafforzamento della gestione e della governance della migrazione;
- promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, l'UE deve mobilitare tutti gli strumenti disponibili, compresi la cooperazione allo sviluppo, il commercio o i visti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.p.

- **Proporzionalità**

Le misure proposte, volte a stimolare il Bangladesh a migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure non influenzano la possibilità del richiedente di chiedere e ottenere un visto, ma riguardano alcuni aspetti della procedura di rilascio o l'importo dei diritti per i visti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.p.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di richiedere e ottenere visti e rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.p.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

n.p.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti del Bangladesh

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁶, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri devono far fronte a una cooperazione imprevedibile che rende difficoltose tutte le fasi del processo di rimpatrio, nonostante siano state raggiunte intese tra le autorità dell'Unione e del Bangladesh. Ciò ha portato a un notevole arretrato di richieste di riammissione rimaste senza risposta.
- (2) Dal 2019 la Commissione ha adottato misure per migliorare il livello di cooperazione del Bangladesh nella riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali misure sono consistite in varie riunioni organizzate dalla Commissione con le autorità bangladesi a livello tecnico e politico per trovare soluzioni reciprocamente accettabili, tenendo conto nel contempo delle relazioni generali tra l'UE e il Bangladesh, e per concordare ulteriori progetti di sostegno a beneficio del Bangladesh. Le questioni sono state sollevate anche nell'ambito di altre riunioni organizzate dal SEAE.
- (3) Nonostante i progressi iniziali del Bangladesh, considerate le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e le relazioni generali tra l'Unione e il paese, si ritiene che la cooperazione del Bangladesh con l'Unione in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra intervenire.
- (4) È quindi opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini del Bangladesh. Si ritiene che questa sia l'azione più efficace da intraprendere al fine di incoraggiare le autorità bangladesi a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione. La sospensione temporanea non si applica ai cittadini bangladesi che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si

⁶ GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.

applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

- (5) Le misure temporaneamente sospese sono stabilite all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).
- (6) In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ attua tali limitazioni e condizioni. La presente decisione non pregiudica l'applicazione di detta direttiva, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non si applica pertanto ai familiari di un cittadino dell'Unione soggetti alla direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra.
- (7) Avendo deciso di attuare nel proprio ordinamento giuridico il regolamento (CE) n. 810/2009 che si basa sull'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca è vincolata ad attuare la presente decisione in forza del diritto internazionale.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo

⁷ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁹.

- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹⁰ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹¹.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹², uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE¹³.
- (12) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Ambito

1. La presente decisione si applica ai cittadini del Bangladesh soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

⁹ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁰ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹¹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹³ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto

2. Essa non si applica ai cittadini del Bangladesh esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o 6 di tale regolamento.
3. La presente decisione non si applica ai cittadini del Bangladesh che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

Articolo 2

Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009

L'applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 è temporaneamente sospesa:

- (a) articolo 14, paragrafo 6;
- (b) articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
- (c) articolo 23, paragrafo 1;
- (d) articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

Articolo 3

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).